



**REGOLAMENTO TIPO PER LA PREVENZIONE ED
IL CONTRASTO DELLE PATOLOGIE E DELLE
PROBLEMATICHE LEGATE AL GIOCO
D'AZZARDO LECITO**

28 MAGGIO 2019

Approvato con Delibera del Comitato dei Sindaci n. 7 del 20.06.2019

ASP AMBITO 9
JESI
Via Gramsci 9, Jesi



REGOLAMENTO TIPO PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DELLE PATOLOGIE E DELLE PROBLEMATICHE LEGATE AL GIOCO D'AZZARDO LECITO

INDICE:

Art.1 Ambito di Applicazione	2
Art.2 Finalità	2
Art.3 Definizioni	3
Art.4 Giochi Vietati	4
Art.5 Divieti	5
Art.6 Procedure per l'installazione degli apparecchi da gioco e per l'apertura di sale dedicate	5
Art.7 Ubicazione dei locali e installazione degli apparecchi da gioco	6
Art.8 Orari di esercizio delle attività	6
Art.9 Modalità di esercizio dell'attività e informazioni della clientela	7
Art.10 Ulteriori misure di contenimento del fenomeno	7
Art.11 Revoca e sospensione dell'autorizzazione	8
Art.12 Sanzioni	8
Art.13 Disposizioni finali e transitorie	9
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	10

Art.1 Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento (di seguito regolamento) disciplina le modalità di gestione delle attività relative all'esercizio di giochi leciti, autorizzate in conformità a quanto previsto dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e s.m.i. (T.U.L.P.S.) e alla Legge della Regione Marche n. 3 del 7 febbraio 2017 relativa alle "Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico e della dipendenza da nuove tecnologie e social network".

2. Sono pertanto oggetto del presente Regolamento tutte le tipologie di gioco lecito, che prevedano vincite in denaro, di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) attività di gioco utilizzando apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento (singoli apparecchi/new slot e sale giochi dedicate);
- b) gioco attraverso apparecchi collegati fra di loro, in tempo reale, alla rete e ad un server centrale presente nella sala dove sono installati, il quale comunica costantemente con un server nazionale centralizzato che gestisce le vincite (sale VLT - videolottery - sale SLOT);
- c) attività di scommesse su competizioni ippiche, sportive e su altri eventi;
- d) attività di gioco esercitato mediante lotterie istantanee su piattaforma virtuale e/o con tagliando cartaceo (gratta e vinci, 10 e lotto, ecc.), venduti direttamente dall'esercente o acquistabili attraverso distributori automatici, ad eccezione del gioco del lotto, superenalotto e totocalcio.

3. Sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento tutti i giochi che non sono ricompresi nell'articolo precedente:

- a) i giochi tradizionali di abilità fisica, mentale o strategica (nei quali l'elemento abilità e trattenimento sia preponderante rispetto all'elemento aleatorio), quali ad esempio biliardo, calciobalilla, bowling, flipper, freccette e giochi da tavolo e di società (Dama, Scacchi, Monopoli, Scarabeo, Risiko, eccetera), nonché giochi tramite l'utilizzo di specifiche consolle (Playstation, Nintendo, Xbox, eccetera) a condizione che gli stessi non siano effettuati attraverso l'utilizzo di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici che prevedono vincite in denaro;
- b) il gioco del bingo (sostitutivo del tradizionale gioco della tombola) all'interno del quale si ritiene che l'elemento preponderante della condivisione dell'esperienza del gioco con i compagni di tavolo abbia un valore socializzante, non presente nei giochi effettuati individualmente;
- c) i giochi del lotto, superenalotto e del totocalcio, tradizionalmente caratterizzati da modalità di gioco che prevedono tempistiche e ritualità che esulano dal concetto di gioco compulsivo e problematico oggetto della presente regolamentazione;
- d) gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di tipo elettromeccanico, privi di monitor, attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie.

4. Non sono, altresì, oggetto del presente regolamento i giochi definiti "proibiti" ed elencati in apposite tabelle predisposte dalla Questura nonché la messa a disposizione di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare su piattaforme di gioco on-line gestite da soggetti che hanno sede in stati esteri. Per l'eventuale esercizio di tali attività abusive si applicano le sanzioni previste dallo Stato per le specifiche violazioni.

Art.2 Finalità

1. Il presente Regolamento, si prefigge l'obiettivo di garantire, su tutto il territorio dell'Ambito 9, la diffusione del gioco lecito nei locali ove esso si svolge, riducendo gli effetti pregiudizievoli per la salute pubblica, il risparmio familiare, la continuità affettiva e la serenità domestica, l'integrità del tempo di lavoro, la sicurezza urbana, il decoro e la viabilità; ciò al fine di limitare le conseguenze sociali dell'offerta di gioco su fasce di consumatori psicologicamente più deboli e, non secondariamente, di creare un argine a forme di dequalificazione territoriale e di infiltrazione criminale nell'economia cittadina quale ad esempio il prestito a usura per debiti contratti al gioco.

2. Il presente regolamento, intende, inoltre, disincentivare il gioco, che, da compulsivo, sovente degenera nella dipendenza patologica, anche attraverso iniziative di informazione e di educazione; intende favorire la continuità affettiva-familiare, l'aggregazione sociale, la condivisione di un'offerta pubblica e gratuita pensata per valorizzare il tempo libero, e ciò al fine di promuovere la generazione di relazioni positive, la comunicazione e la creatività, in mancanza delle quali, potrebbero originarsi pericolose forme di disaggregazione civile.

3. Le procedure disciplinate dal presente Regolamento si informano, in particolare, ai seguenti principi:

a) tutela dei minori e della famiglia;

b) tutela degli utilizzatori, con particolare riferimento alla necessità di contenere i rischi connessi alla moltiplicazione delle offerte, delle occasioni e dei centri di intrattenimento aventi come oggetto il gioco d'azzardo, in funzione del benessere pubblico e nell'ottica di prevenire il gioco d'azzardo patologico;

c) contenimento dei costi sociali/sanitari, umani ed economici, derivanti dall'assiduità al gioco d'azzardo, con particolare riferimento alle ricadute negative che detta assiduità comporta nel contesto familiare e per la popolazione anziana, sia in termini di sovra-indebitamento (con possibile ricorso al prestito a usura) sia di autosegregazione dalla vita di relazione e affettiva;

d) necessità di ridurre il danno derivante dalla sindrome da Gioco d'Azzardo Patologico (G.A.P.) e dalle ricadute negative che essa - oltre che in termini di ingente spesa sanitaria - determina nella dimensione privata, lavorativa e cittadina;

e) tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza e del decoro urbano, della salute e della quiete della collettività.

Le finalità sopra indicate devono essere contemperate con la salvaguardia dell'iniziativa di impresa e della concorrenza, così come costituzionalmente stabilito.

4. Ai sensi dell'articolo 9 del TULPS, il presente regolamento ha lo scopo di informare sui vincoli, prescrizioni, obblighi o altre forme dirette o indirette di limitazione al termine di un procedimento di valutazione in relazione a:

a) rispetto dei vincoli di destinazione urbanistica degli immobili;

b) alla prossimità dei locali sede dell'attività a luoghi di pubblico interesse di cui al successivo art.7;

c) a questioni di igiene e sicurezza pubblica.

5. I procedimenti amministrativi di cui al presente regolamento rientrano nella competenza dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) di ogni comune dell'Ambito sociale IX.

Art. 3 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- sala pubblica da gioco, in seguito denominata anche "sala giochi": un esercizio composto da uno o più locali, la cui attività prevalente sia mettere a disposizione della clientela una gamma di giochi leciti e altre apparecchiature per intrattenimento, ad esclusione di quelle che possano configurarsi quale forma di spettacolo. Le sale giochi si distinguono in:

- sale dedicate alle video-lottery (cosiddette VLT) di cui all'art. 88 TULPS di competenza della Questura;
- negozi dedicati al gioco di cui all'art.38 commi 2 e 4 del D. L. 4 luglio 2006 n. 223 (c.d. Bersani), nonché di cui all'articolo 1-bis, del decreto legge 25 settembre 2008, n. 149 convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184 come modificato dall'articolo 2, commi 49 e 50 della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (c.d. Giorgetti), di cui all'art. 88 TULPS di competenza della Questura;
- sale gioco ai sensi dell'art. 86 TULPS.

2. Giochi leciti: biliardo, bowling, carte da gioco ecc., nonché i seguenti apparecchi e congegni automatici, semiautomatici e da gioco di abilità di seguito elencati:

- apparecchi di cui al comma 6 lettera a) dell'art. 110 TULPS;
- apparecchi di cui al comma 6 lettera b) dell'art. 110 TULPS;
- apparecchi di cui al comma 7 lettera a) dell'art. 110 TULPS: apparecchi e congegni per il gioco lecito di tipo elettromeccanico, privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a € 1,00, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita; detti apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali;
- apparecchi di cui al comma 7 lettera c) dell'art. 110 TULPS: apparecchi e congegni per il gioco lecito basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a € 0,50; detti apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali;
- apparecchi di cui al comma 7 lettera c-bis) dell'art. 110 TULPS: quelli, meccanici ed elettromeccanici differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c), attivabili con moneta, con gettone, ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita;
- apparecchi di cui al comma 7 lettera c-ter) dell'art. 110 TULPS: quelli meccanici ed elettromeccanici, per i quali l'accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo;
- Giochi vari: giochi per i quali non è previsto il versamento di somme di denaro collegate all'alea della vincita di una somma maggiore o minore, quali carte, bocce, flipper, calciobalilla, ping pong, giochi da tavolo (dama, scacchi, giochi di società in genere), giochi tramite l'utilizzo di specifiche console (es. Playstation, Nintendo, Xbox), giochi con il computer senza collegamento a internet.

Art. 4 Giochi Vietati

1. L'esercizio del gioco d'azzardo è vietato in tutte le sue manifestazioni e l'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie, ad eccezione degli apparecchi e congegni consentiti dalla legge statale.

2. Sono altresì vietati tutti gli apparecchi e congegni che sono privi del nulla osta, ove necessario, dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

3. Fatte salve le sanzioni previste nei confronti di chiunque eserciti illecitamente attività di offerta di giochi con vincite in denaro, è vietata la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità.

4. Sono vietati gli apparecchi e i congegni automatici, semiautomatici da trattenimento e da gioco di abilità che, comunque denominati, si richiamino alle regole dei giochi indicati nella tabella dei giochi proibiti, qualunque siano i simboli adottati.

Art. 5 Divieti

1. È fatto divieto di ingresso ai minori di anni diciotto nei seguenti esercizi ed aree:

a) nelle aree destinate al gioco con vincite in denaro che si trovino interne alle sale bingo;

b) nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati i videoterminali di cui all'articolo 110 comma 6 lettera a) e b) del TULPS R.D. n.773/1931;

c) nei punti di vendita in cui si esercita come attività principale quella di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi;

d) nelle aree dei pubblici esercizi ove sono installati apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in numero superiore a tre.

2. La violazione del divieto, di cui alle lettere a) b) e c), è punita ai sensi dell'articolo 24 commi 21 e 22 del D.L. n. 98/2011 convertito nella legge n. 111/2011. A tal fine il titolare dell'esercizio commerciale, del locale ovvero del punto di offerta del gioco con vincite in denaro ha l'obbligo di identificare i minori di età mediante richiesta di esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età sia manifesta. La violazione del divieto di cui alla lettera d) del comma precedente è sanzionata ai sensi dell'articolo 12 presente regolamento.

3. Fermo restando gli obblighi dell'articolo 7 comma 5 del D.L. n. 158/2012 convertito nella legge n. 189/2012 di indicare formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro, nonché le relative probabilità di vincite, è fatto divieto a qualunque esercizio aperto al pubblico mostrare e trasmettere con qualunque messaggio pubblicitario la vincita effettuata, compresa l'esposizione di copie fotostatiche di biglietti "gratta e vinci" o tagliandi di lotterie di qualunque genere, che abbiano determinato vincite nell'esercizio.

4. Fatte salve le sanzioni previste nei confronti di chiunque eserciti illecitamente attività di offerta di giochi con vincite in denaro, è vietata la messa a disposizione presso qualsiasi esercizio aperto al pubblico di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco on line gestite da soggetti privi di qualsivoglia titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità nazionali, per ottenere vincite in denaro.

Art.6 Procedure per l'installazione degli apparecchi da gioco e per l'apertura di sale dedicate

1. L'installazione di apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento (singoli apparecchi/new slot e sale giochi tradizionali), il loro trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie sono subordinati all'ottenimento dell'autorizzazione rilasciata dal Comune, sulla base della normativa nazionale e regionale vigente.

2. La suddetta autorizzazione è rilasciata entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della domanda. Ai sensi del D.Lgs. 222/2016 non è previsto il subentro nell'autorizzazione in caso di trasferimento della proprietà o della gestione dell'azienda né, tantomeno, opera il silenzio assenso.

3. L'apertura di agenzie per la raccolta di scommesse ippiche, sportive e su altri eventi, nonché di sale dedicate all'installazione di apparecchi o sistemi di gioco VLT, il loro trasferimento di sede,

l'ampliamento della superficie, il cambio di titolarità sono subordinati all'ottenimento della prescritta licenza rilasciata dalla Questura, sulla base della normativa nazionale vigente.

4. La vendita di biglietti di lotterie istantanee su piattaforma virtuale e/o con tagliando cartaceo (gratta e vinci, 10 e lotto, eccetera), venduti direttamente dall'esercente o acquistabili attraverso distributori automatici, è disciplinata dal concessionario del gioco del lotto, sulla base della normativa nazionale vigente.

Art.7 Ubicazione dei locali e installazione degli apparecchi da gioco

1. Così come stabilito dalla Legge regionale n. 3 del 7 febbraio 2017 è vietata l'installazione di apparecchi e congegni per il gioco d'azzardo lecito in qualunque esercizio aperto al pubblico che si trovi a una distanza, determinata entro il limite massimo di 500 metri (calcolata considerando la soluzione più restrittiva tra quella che prevede un raggio di 500 metri dal baricentro del luogo sensibile ovvero dall'ingresso considerato come principale), nei comuni con popolazione superiore ai cinquemila abitanti, di 300 metri, in quelli inferiori ai cinquemila abitanti, da istituti scolastici di ogni ordine e grado, da istituti universitari, da istituti di credito e sportelli bancomat, da uffici postali, da luoghi considerati sensibili, da esercizi di acquisto e vendita di oggetti preziosi ed oro usati.

2. Sono considerati luoghi sensibili in aggiunta a quelli previsti dalla legge regionale, i seguenti: luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette (anziani, disabili, minori), luoghi di aggregazione giovanile e oratori, nidi e scuole dell'infanzia.

3. Non è in alcun caso consentita l'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito e/o distributori automatici per la vendita di lotterie istantanee su piattaforma virtuale e/o con tagliando cartaceo (gratta e vinci, 10 e lotto, eccetera) all'esterno di esercizi aperti al pubblico sia di natura commerciale, artigianale che di servizi, anche se su spazi privati.

4. Ai fini della tutela della salute pubblica e della prevenzione della dipendenza dal gioco, è vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio delle sale.

Art.8 Orari di esercizio delle attività

1. Per esigenze di tutela della salute e quiete pubblica, tenuto conto di quanto previsto nel quarto comma dell'art. 5 dalla Legge regionale n. 3 del 7 febbraio 2017, l'orario di esercizio delle sale giochi, nonché l'orario di funzionamento degli apparecchi e dei congegni vari di intrattenimento e svago con vincite in denaro, collocati negli esercizi autorizzati ex art.88 del T.U.L.P.S. (agenzie scommesse, sale bingo, sale VLT, ecc.) è dalle ore 14.00 alle 24.00.

2. Per esigenze di tutela della salute e quiete pubblica, tenuto conto di quanto previsto nel quarto comma dell'art. 5 dalla Legge regionale n. 3 del 7 febbraio 2017, l'orario di funzionamento degli apparecchi e dei congegni vari di intrattenimento e svago con vincite in denaro, collocati negli esercizi autorizzati ex art.86 del T.U.L.P.S. (bar, ristoranti, alberghi, rivendite tabacchi, esercizi commerciali, circoli ricreativi, ricevitorie lotto ecc.) è dalle 10.00 alle 20.00.

3. Al di fuori degli orari previsti ai precedenti commi del presente articolo, le sale giochi dovranno restare chiuse al pubblico e gli apparecchi e i congegni vari di intrattenimento e svago con vincite in denaro collocati negli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S. dovranno essere spenti tramite l'apposito interruttore elettrico di ogni singolo apparecchio e congegno ed essere mantenuti non accessibili.

4. I suddetti orari dovranno essere resi noti al pubblico con l'esposizione di un apposito cartello, all'esterno del locale.

Art.9 Modalità di esercizio dell'attività e informazioni della clientela

1. Nel rispetto delle normative regionali e nazionali in materia, l'attività oggetto del presente regolamento è svolta nel riguardo delle seguenti prescrizioni:

- l'obbligo di esporre, all'interno del locale, i titoli autorizzativi all'esercizio dell'attività di gioco;
- l'obbligo di esporre, all'interno del locale, dove sono installati e fatti funzionare gli apparecchi, nonché nelle sale scommesse ed ambienti dedicati al gioco, la tabella dei giochi proibiti;
- l'obbligo di esporre in modo chiaro e ben visibile le indicazioni di utilizzo degli apparecchi, l'indicazione dei valori relativi al costo della partita, le regole, la descrizione delle combinazioni, delle sequenze vincenti e le probabilità di vincita;
- l'obbligo di informazione del divieto del gioco per i minori e il controllo effettivo che tale divieto venga rispettato mediante richiesta di esibizione di un documento di identità. I cartelli riportanti il divieto di gioco per i minori dovranno avere le dimensioni minime del formato A4 (mm. 210 x 297) e dovranno essere scritti in italiano, inglese, francese e spagnolo, in caratteri chiaramente leggibili;
- l'obbligo di esporre, all'ingresso e all'interno dei locali, il materiale informativo predisposto dall'Azienda Sanitaria Locale, diretto a evidenziare i rischi correlati al gioco e a segnalare il link di un'apposita sezione del sito web istituzionale del Comune di appartenenza nel quale sia indicata la presenza sul territorio dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati alla cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate al gioco d'azzardo patologico;
- Su ciascun apparecchio di cui all'art.110 comma 6 lettera a) del T.U.L.P.S devono essere permanentemente esposti in modo visibile al pubblico i nulla osta di distribuzione, di messa in esercizio in copia conforme e l'originale dell'attestazione di conformità;

2. Inoltre devono essere osservate le seguenti prescrizioni, negli esercizi nei quali sono installati più di tre apparecchi:

- a) Deve essere individuata un'area dedicata in modo da garantire la visibilità e la sorvegliabilità da parte del gestore per non permettere l'ingresso a minori;
- b) Gli apparecchi devono essere posti frontalmente l'uno rispetto all'altro per non permettere il gioco contemporaneo su più macchine slot da parte della stessa persona, le finestre non devono essere oscurate per non perdere la cognizione temporale e deve essere posizionato un orologio luminoso alla parete;
- d) All'interno di ciascun locale, che ospita uno o più apparecchi da gioco, deve essere esposto un ulteriore cartello contenente le informazioni sui rischi correlati al gioco, sui servizi di assistenza alle persone con patologie connesse al GAP (Gioco d'Azzardo Patologico). Il cartello deve avere le dimensioni minime di cm 30x40 o formato A3 per i locali che ospitano singoli apparecchi, e di cm. 50 x 70 per le sale dedicate.

Art.10 Ulteriori misure di contenimento del fenomeno

1. L'Amministrazione Comunale non procede alla locazione o concessione a qualsiasi titolo di immobili e aree a soggetti che intendono aprire attività relative all'esercizio del gioco lecito, sia attraverso sale dedicate che attraverso l'installazione di apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento.

2. Nei contratti stipulati, il divieto di esercizio di tali attività sarà espressamente indicato e la loro attivazione in un momento successivo alla stipula sarà motivo di scioglimento anticipato del contratto stesso.

3. Nel caso in cui le attività citate fossero presenti in immobili e aree locati o concessi dall'Amministrazione comunale, alla prima scadenza di legge non si procederà al rinnovo del contratto.

4. Le società controllate o partecipate dalle Amministrazioni comunali o alle quali hanno affidato in concessione locali per la gestione di servizi pubblici o di interesse pubblico non possono accogliere richieste di pubblicità relative all'esercizio del gioco lecito, sia attraverso sale dedicate

che attraverso l'installazione di apparecchi di cui all'articolo 110 comma 6 lettere a) e b) del TULPS.

5. L'Amministrazione Comunale istituisce un elenco pubblico degli esercizi presenti nel proprio territorio che espongono il marchio "No Slot" di cui all'art. 10 della Legge Regionale n. 3 del 7 febbraio 2017.

6. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale prevedere agevolazioni in materia di tassa sui rifiuti (TARI), a favore degli esercizi iscritti nell'elenco di cui al comma 4.

Art.11 Revoca e sospensione dell'autorizzazione

1. Revoca delle autorizzazioni nei casi in cui:

- Il titolare perda i requisiti morali;
- L'attività venga sospesa per un periodo superiore ai 30 giorni senza comunicazione al Comune di appartenenza e che non venga ripresa entro tre mesi;
- I locali perdano il requisito previsto dall'articolo 153 del TULPS o venga meno la loro conformità alle norme urbanistiche, sanitarie, di prevenzione di incendi e di sicurezza. Il Comune deve, nel caso, assegnare un termine per l'adeguamento;
- Ci siano violazioni recidive (medesima violazione commessa per due volte in un anno solare anche se il responsabile ha preceduto al pagamento della sanzione), delle norme sui limiti di età per l'accesso ai giochi, sull'ordine pubblico e sugli orari di esercizio.

Art.12 Sanzioni

1. Ferme restando le sanzioni penali, le violazioni del presente Regolamento, sono sanzionate ai sensi dell'art. 14 della L.R. 7/2/2017 n.3 e ai sensi dell'art. 7 bis del Testo Unico degli Enti Locali.

2. Per la violazione dell'art. 4 del presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art.14 comma 1 della L.R. n.3/2017.

3. Per la violazione dell'art.5 del presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art.14 comma 2 della L.R. n.3/2017.

4. Per l'utilizzo non conforme del logo regionale "No Slot", si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 14 comma 3 della L.R. n.3/2017.

5. Per la violazione dell'art. 4 comma 3 del presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art.14 comma 4 lettera a) della L.R. n.3/2017.

6. Al procedimento di applicazione delle sanzioni previste nei precedenti commi, si applica la Legge 689/1981.

7. In caso di reiterate violazioni, potrà essere disposta la sanzione della sospensione dell'autorizzazione sino ad un massimo di 15 giorni; qualora si verificano gravi e reiterate violazioni dello stesso tenore potrà essere applicata la sanzione accessoria della decadenza dall'autorizzazione e della chiusura dell'attività.

Art.13 Disposizioni finali e transitorie

1. Gli esercenti si adeguano alle disposizioni previste dall'articolo 4 in materia di orari a partire dall'1/1/2020.

2. Ai sensi del combinato disposto dell'art.16 comma 4 della L.R. n.3 del 07.02.2017 e dell'art. 4 commi 1 e 2 del presente Regolamento, gli esercenti di sale, di altri esercizi e di aree di cui all'art.1, si adeguano alle disposizioni in materia di distanze entro il 31 dicembre XXXX.

3. Al fine di perseguire l'obiettivo di una città priva di sale da gioco e di esercizi o aree con apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro, la Giunta comunale potrà prevedere premialità a favore degli esercenti che, pur non essendo soggetti alle limitazioni di cui al comma 2

della legge della Regione Marche n. 3 del 7 febbraio 2017, rimuovono comunque dai locali o dalle aree gli apparecchi e i congegni vari di intrattenimento e svago con vincite in denaro.

4. Ogni precedente disposizione regolamentare in contrasto con il presente Regolamento, viene disapplicata.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 e s.m.i. , di seguito TULPS;
- Regolamento di esecuzione del TULPS approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
- Art. 38, commi 1 e 5 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
- Art. 22, comma 6, della l. 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'art. 38, comma 5, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
- Art. 14 bis del D.P.R. 26.10.1972 n. 640 e successive modificazioni ed integrazioni;
- DPR n. 616 del 24 ottobre 2003 concernente l'individuazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del TULPS che possono essere installati in esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati, nonché le prescrizioni relative all'installazione di tali apparecchi;
- Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2007 "individuazione del numero massimo di apparecchi di intrattenimento di cui all'art. 10, commi 6 e 7, del TULPS che possono essere installati per la raccolta del gioco presso i punti vendita";
- Legge n. 189 dell'8 novembre 2012 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute;
- Decreto interdirettoriale 27 ottobre 2003 concernente l'individuazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del TULPS che possono essere installati in esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati, nonché le prescrizioni relative all'installazione di tali apparecchi;
- Decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante provvedimenti urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, che ha assorbito il Decreto Direttoriale 12 ottobre 2011, emanato in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 2, comma 3, del Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in materia di giochi pubblici;
- Decreto Direttoriale 22 gennaio 2010, che ha introdotto la disciplina dei requisiti tecnici e di funzionamento dei sistemi di gioco VLT, di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del T.U.L.P.S.;
- Decreto del 27 luglio 2011 del Direttore Generale dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato con cui vengono determinati i parametri numerici per l'installazione di apparecchi di gioco di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS in esercizi commerciali ed altri;
- Decreto legge 13 settembre 2012 n. 158 "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante un più alto livello di tutela della salute", convertito con modificazioni nella legge n. 189/2012, in particolare art. 7, recante "Disposizioni in materia di vendita di prodotti del tabacco, misure di prevenzione per contrastare la ludopatia e per l'attività sportiva non agonistica";
- Legge 28 dicembre 2015 n. 208, art. 1, commi 918-848, legge di stabilità;